

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

C.C.D.I. PARTE GIURIDICA E PARTE ECONOMICA 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa	
Periodo temporale di vigenza	Parte normativa: 01/01/2023 – 31/12/2025	
	Parte economica: 01/01/2024 – 31/12/2024	
Composizione della delegazione trattante	PARTE PUBBLICA (ruoli qualifiche ricoperti):	
	Arch. Paola Franzo	Presidente
	Avv. Mariano Cingolani	Componente
	Rag. Cristina Scaramuzza	Componente
PARTE SINDACALE Dott. Zambelli Simone RSU FP CGIL		

Soggetti destinatari	Personale non dirigente
-----------------------------	-------------------------

Materie trattate dal contratto Integrativo (descrizione sintetica)

CCDI 2024 - allegato al verbale della delegazione trattante n. 1 del 20/12/2024

Utilizzo risorse decentrate anno 2024 (criteri e destinazione)

Rispetto iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

Intervento Organo di controllo interno/Allegazione certificazione Organo di controllo interno/relazione illustrativa

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?

È stata acquisita la certificazione del Revisore dei Conti in data 16/10/2024, ns. prot. n. 1872, Verbale n. 04 del 15/10/2024 del Revisore dei Conti, con la quale è stata certificata la costituzione del Fondo risorse decentrate 2024

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art.10 D. Lgs. 150/2009?

Ai sensi dell'art. 34 co. 1 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il Piano della Performance è strettamente ancorato ai contenuti delle linee programmatiche di mandato (Relazione previsionale e programmatica, DUP) e agli atti di programmazione economico-finanziaria, strategica, operativa e gestionale (PIAO-PEG) senza necessità di approvare altro atto.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 co. 2 del D. Lgs. 150/2009?

Sì

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai co. 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs 150/2009 come abrogato e sostituito dal D. Lgs. 33/2013?

Sì

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, co. 6 del D. Lgs 150/2009?

Attualmente in corso di redazione.

Eventuali osservazioni: nessuna.

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse – risultati attesi – altre informazioni utili).

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Parte giuridica (2023-2025): le parti prendono atto di quanto definito dalla contrattazione decentrata integrativa siglata in data 15/12/2023.

Parte economica (2024): le parti prendono atto della quantificazione ed utilizzo delle risorse stabili e variabili del fondo risorse decentrate anno 2024.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Criteri adottati: si rimanda al testo dell'accordo parte economica 2024.

Obiettivi: si intende migliorare l'efficienza dell'organizzazione e assicurare la qualità delle funzioni e dei servizi pubblici.

Utilizzo:

Parte stabile del fondo: confermati tutti gli istituti fissi e ricorrenti - progressioni economiche orizzontali anni precedenti. Tali destinazioni costituiscono la risultanza dell'utilizzo della parte stabile e storicizzata del fondo.

Parte variabile del fondo: progetti incentivanti/produttività ed indennità

Per le integrazioni consentite dal CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 si precisa quanto segue:

a) Progetti incentivanti anno 2024:

- i progetti devono necessariamente essere derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva;
- alle razionalizzazioni o riorganizzazioni di cui ai progetti deve essere data evidenza attraverso l'applicazione di opportuni indicatori quali/quantitativi;
- il risultato di ogni progetto deve essere verificabile attraverso adeguati sistemi di verifica e controllo ed il confronto con indicatori standard;
- i progetti devono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo del personale interno;
- le risorse da destinare a tali progetti sono individuate e quantificate nell'atto costitutivo del fondo, certificate dal nucleo di valutazione e, rese disponibili solo a consuntivo, saranno erogate solo dopo aver accertato i risultati;
- le risorse devono essere necessariamente previste nel bilancio annuale, nel PIAO e nel PEG.

Il documento di riferimento è parte integrante della deliberazione di G.C. n. 20 del 20/03/2024, esecutiva, relativa all'approvazione del P.I.A.O. 2024, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di qualità e di quantità assegnati a tutto il personale dirigente e non dirigente, individuando le relative responsabilità, e si riferisce ai progetti individuati come strategici di riorganizzazione e attivazione nuovi servizi.

Ogni progetto individuato viene sviluppato in modo dettagliato dai singoli uffici, a cura del Responsabile preposto, con l'indicazione degli obiettivi, delle attività poste, degli indicatori di valutazione, del personale coinvolto e delle risorse finanziarie previste.

Tali progetti, per la loro consistenza e significanza, danno ragione della correlazione esistente fra gli importi che sono iscritti al fondo ed il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi e, ancora, tra gli stessi e l'attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali deve, a sua volta, essere correlato un aumento delle prestazioni del personale.

Si è dato atto che le risorse variabili che la contrattazione decentrata destina all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, in termini di premialità, saranno rese disponibili soltanto a consuntivo:

- previo rispetto del principio della "capacità di spesa" dell'Ente, e precisamente dei parametri di virtuosità richiamati dall'art. 40 del D. Lgs 165/2001, e s.m.: rispetto della riduzione spesa di personale, rispetto del patto di stabilità interna e capacità di spesa del bilancio;
- a condizione che gli obiettivi prefissati siano raggiunti, verificati e certificati dal nucleo di valutazione in rapporto agli standard predefiniti;
- in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) Produttività

Il fondo destinato alla produttività sarà reso disponibile ed effettivamente erogato soltanto a consuntivo a condizione che gli obiettivi prefissati siano raggiunti, verificati e certificati dal nucleo di valutazione in rapporto agli standard predefiniti e in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed è assegnato ai singoli dipendenti sulla base di un'articolata e rigorosa scheda di valutazione. A questi fini viene applicato il sistema di valutazione permanente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 03/08/2020.

c) Indennità

Vengono destinate alle risorse stabili ancora disponibili, sottratte le quote destinate al finanziamento degli istituti stabili, possono essere utilizzate ad integrazione della quota risorse variabili.

In sintesi le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE	2024
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	15.860,57
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 33 CCNL 22/01/2004)	3.539,12
TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	19.399,69
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	2.251,60
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (Art. 80 c. 3 CCNL 2019-2021)	4.560,95
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (Art. 80 e Art. 84 CCNL 2019-2021)	3.060,00
PREMI PER PROGETTI OBIETTIVO INDIVIDUALI	7.582,23
TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE VARIABILE + AVANZO PARTE STABILE	15.203,18

STRAORDINARI	866,90
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	33.911,67

C) Effetti abrogativi impliciti

Sono contenuti nei criteri riparto risorse decentrate la cui ipotesi CCDI parte giuridica 2023/2025 è stata sottoscritta in data 15/12/2023 allegata alla presente relazione. La parte economica per l'annualità 2024 è stata sottoscritta in data 20/12/2024 ed è anch'essa allegata alla presente relazione. I criteri di cui sopra sono stati contrattati in osservanza delle disposizioni contrattuali introdotte dal CCNL del 16/11/2022.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definito nel Sistema di valutazione e misurazione della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 03/08/2020.

E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione agli strumenti di programmazione gestionale

L'erogazione dei premi connessi e legati alla produttività collettiva ed individuale è correlata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione gestionale (P.I.A.O. approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 20/03/2024). Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende:

- di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e di assicurare la qualità delle funzioni e dei servizi pubblici
- di elevare la motivazione e la crescita professionale del personale dipendente
- di stabilire un legame stretto tra l'incentivazione economica e la valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro
- di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere l'efficacia e l'efficienza del lavoro e dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale e personale dei dipendenti

F) Altre informazioni ritenute utili

Il fondo delle risorse decentrate, oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto all'anno 2010, è stato quantificato rispettando le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis attualmente in vigore:

“a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Il fondo delle risorse decentrate, oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto all'anno 2010, è stato quantificato per il 2016 nei limiti del fondo 2015, per il quale sono state recepite le disposizioni di cui:

- alla legge n.147 del 27-12-2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che all'art. 1, c. 457 prevede che: “... A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...”;

- alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 datata 8 maggio 2015, che impartisce istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, sopra richiamata, ed afferma che la ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio, che, altrimenti, sarebbero circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014, e che gli organi di controllo devono certificare l'ammontare della decurtazione permanente prevista;

In sintesi.

Per consolidare nel tempo la riduzione del fondo per le cessazioni intervenute nel periodo 2011-2014, come previsto dalla circolare RGS 20/2015, ai fini specifici dell'art.9, c.2 bis-DL 78/2010, è stato effettuato un intervento permanente su voci stabili dal 2015, calcolato sul fondo 2014 ed è pertanto efficace anche sul fondo 2016.

Per il fondo 2016 è stata introdotta con il comma 236 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

VISTO l'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: “*Salario accessorio e sperimentazione.*

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con

esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

CONSIDERATO che nell'anno 2019 risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente A.S., cantoniere, cat. B7 con decorrenza 01/09/2019;

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 04/10/2024, e successivamente costituito con Determinazione del Responsabile Finanziario n. 183 del 21/10/2024, nei seguenti importi:

Comune di Palestro	
	Preventivo 2024
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	20.563,98

Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	109,07
Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 - Riduzione stabile Fondo Straordinario dal 2018	3.286,59
Totale incrementi stabili (a)	3.395,66

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	589,29
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	582,40
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	676,00
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	832,13
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	1.124,90
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	3.804,72

DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	413,17
Totale decurtazioni parte stabile (c)	413,17
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	23.546,47
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	27.351,19

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	12.250,00
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	12.250,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra P.O. e "fondo" sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2024	267,32
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	70,78
Art. 8 c. 3 DL 13/2023 – Incremento per soggetti attuatori e gestori di Fondi PNNR	722,54
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	1.060,64

II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	13.310,64
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	40.661,83
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	3.200,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	2.500,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	359,06
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	29.737,41
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	34.602,77
FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	866,90
Fondo straordinario erogato	866,90
TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	26.450,82
Indennità di Posizione e risultato PO	29.660,00
Fondo Straordinario 2016	4.153,49
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	60.264,31
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2024	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	29.737,41
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	29.926,63
Fondo Straordinario anno corrente	866,90

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	60.530,94
Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018	266,63
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	OK
VERIFICA RISPETTO ART. 8 COMMA 3 DL 13/2023 - Incremento, oltre il limite 2016, della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa Massimo 5% della componente stabile del fondo certificato nel 2016	OK

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. Con le risorse di parte variabile e con il residuo di parte stabile sono finanziate le varie indennità contrattuali, nonché i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con i dettami del D. Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'O.I.V.

c) Attestazione motivata della selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

Nessuna prevista per l'anno 2024.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il Fondo anno 2024 costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 183 del 21/10/2024 rispetta il limite del corrispondente Fondo anno 2016.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo delle risorse decentrate anno 2024, quantificato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 183 del 21/10/2024 nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente e dal CCNL di riferimento, trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione anno 2024/2026, annualità 2024, sia per quanto concerne gli emolumenti lordi, sia per le somme per oneri riflessi ed IRAP.

Palestro, 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Avv. Mariano GINGOLANI

